

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica. (Provvedimento n. 42/1986)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 949 dell'11 novembre 1961, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 71/1979 del 29 dicembre 1979 e loro successive modificazioni;

Considerata la necessità di una revisione delle norme relative alla materia dei contributi di allacciamento in base a criteri che tengano conto della potenza richiesta, della distanza dagli impianti e di un'equa ripartizione dell'onere fra le utenze;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 7 maggio 1986;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dal 1° settembre 1986 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina dei contributi di allacciamento in bassa e in media tensione a modifica di quanto disposto dai provvedimenti citati in premessa.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1) I contributi di allacciamento, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previsti dalla disciplina urbanistica vigente, si determinano con riferimento alla potenza massima a disposizione richiesta per il contratto di fornitura di ciascuna utenza ed alla distanza minima dalla più vicina cabina di trasformazione.

Per gli usi domestici, la potenza massima da mettere a disposizione è pari al valore della potenza impegnata aumentato del 10%.

Per le utenze con diversi impegni di potenza (stagionali, orari) i contributi si determinano con riferimento al valore più elevato della potenza massima a disposizione.

2) La domanda di allacciamento per nuovi insediamenti deve contenere la documentazione progettuale dell'insediamento, il numero delle utenze da allacciare, la potenza complessiva da mettere a disposizione e l'impegno a rendere disponibili locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle cabine di trasformazione eventualmente occorrenti. In tal caso l'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni.

3) La soluzione tecnica dell'allacciamento, la tensione di alimentazione e l'ubicazione dei punti di consegna e di misura sono stabiliti dall'impresa fornitrice in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione.

Le forniture a carattere continuativo o ricorrente con potenza massima a disposizione non superiore a 33 kW in ogni caso si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta dell'utenza.

4) La consegna e la misura dell'energia si effettuano nel luogo di utilizzazione della fornitura, in posizione accessibile all'impresa fornitrice anche in assenza dell'utente.

Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari vengono effettuate in apposito vano centralizzato.

Nei casi di proprietà recintate, i punti di consegna e di misura vengono localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Nei casi in cui per la consegna e la misura dell'energia l'impresa fornitrice debba realizzare opere nell'ambito di proprietà condominiali, il richiedente è tenuto a fornire all'impresa i necessari permessi o autorizzazioni.

5) L'allacciamento, a monte della presa d'utente, si realizza con linee aeree o sotterranee a seconda del sistema di distribuzione adottato dall'impresa fornitrice nella zona.

Qualora nelle zone in cui la distribuzione viene effettuata con linee aeree venga richiesto dall'interessato l'allacciamento tramite linee sotterranee, oltre al contributo, determinato come previsto al successivo titolo II, deve essere corrisposto anche il maggior costo.

6) A fronte del pagamento dei contributi, l'impresa fornitrice è tenuta ad eseguire gli impianti elettrici necessari all'adduzione dell'energia elettrica fino ai punti di consegna, ivi compresi i gruppi di misura, limitatori o indicatori di potenza massima.

Le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura sono a carico del richiedente.

7) A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura di energia elettrica a se stante.

Titolo II

UTENZE A CARATTERE CONTINUATIVO O RICORRENTE

A) Allacciamenti di utenze in bassa tensione.

1) Per la determinazione del contributo di allacciamento delle utenze in bassa tensione, indipendentemente dall'impianto dal quale si deriva l'allacciamento, si fa riferimento alla più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa fornitrice, in servizio da almeno cinque anni (cabina M/B di riferimento).

2) Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma degli importi indicati alle successive lettere a) e b):

a) importo per la distanza dalla cabina M/B di riferimento:

Distanza	Importi dovuti (lire)	
	Parte fissa	Importo aggiuntivo per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri
*) entro 200 metri	200.000	—
*) oltre 200 e fino a 700 metri — per i primi 200 metri — per ulteriore distanza	200.000 —	— 100.000
*) oltre 700 e fino a 1.200 metri — per i primi 700 metri — per ulteriore distanza	700.000 —	— 200.000
*) oltre 1.200 metri — per i primi 1.200 metri — per ulteriore distanza	1.700.000 —	— 400.000

b) importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta: 75.000 lire.

3) Nel caso di allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari si applicano gli stessi contributi di cui al precedente punto 2) per ogni utenza da alimentare, considerando una utenza con 3,3 kW per ogni unità immobiliare, più una utenza con 6,6 kW per i servizi generali di ciascun edificio.

Tali valori costituiscono potenze massime a disposizione in franchigia per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali.

Per l'attivazione delle singole utenze negli edifici predetti, è dovuto il solo diritto fisso di 50.000 lire e non può essere riscosso nessun ulteriore contributo per richieste di potenza fino alla concorrenza della potenza massima a disposizione in franchigia.

Le stesse norme si applicano per l'allacciamento di edifici ristrutturati, quando sia stata richiesta la rimozione degli impianti per la consegna e la misura dell'energia preesistenti.

4) Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva, rispetto a quelle previste inizialmente per i nuovi edifici, o derivante da ampliamenti o frazionamenti di edifici già allacciati, è equiparata, ad ogni effetto, ad un nuovo allacciamento.